

## L'avvocato di fronte al conflitto

Lucrezia Mollica

Vorrei introdurre il nostro incontro con una riflessione di carattere generale.

Preparando questa giornata che trascorreremo insieme ragionando su un tema così difficile quale è quello dei figli contesi all'interno dei conflitti familiari, riflettevo su come organizzare il materiale, su cosa pensavo potesse interessare chi ci avrebbe ascoltato

Mi sono domandata cosa sia cambiato oggi rispetto agli incontri cui partecipavo da giovane avvocato e mi sono risposta che è cambiato tutto

Per merito o per colpa di internet.

Da questi corsi fino a non molti anni fa si attendevano informazioni, dati, notizie.

Oggi tutto questo lo si ottiene standosene seduti alla propria scrivania e collegandosi al mondo con un tasto.

Più si è giovani e più si è bravi a reperire dati.

Perché allora spendere soldi, affrontare le intemperie per partecipare ad un seminario?

Cosa vogliamo portare a casa?

Cosa vorrei che portaste a casa?

La risposta è ambiziosa: **un metodo di lavoro**

Ecco allora anche il perché di un'offerta formativa come questa del nostro gruppo di lavoro: una modalità di **in-formazione** multidisciplinare che porti ad una modalità di lavoro multidisciplinare

Lavorare insieme per un obiettivo comune



Avvocati, psicologi, assistenti sociali, educatori , responsabili di comunità e, sia pure con un ruolo necessariamente meno coinvolto in quanto terzo giudicante, il giudice devono poter lavorare insieme per un risultato migliore.

Questo è quanto vorrei vi rimanesse della giornata di oggi: **la capacità di aprirsi alle altre professioni, una affine e complementare dell'altra**, perché legate alla vita personale delle persone che sono fatte da sentimenti, diritti, doveri, ansie, bisogni.

Non sempre è facile lavorare bene quando si incontrano professionalità così diverse: occorrono umiltà, rispetto per il lavoro altrui, ma anche coscienza del proprio ruolo e determinazione.

Parlando della figura dell'avvocato posso dire che la materia di cui discutiamo è ben diversa da qualsiasi altro ramo di diritto.

Il diritto di famiglia deve trovare il punto di equilibrio tra affetti e diritti.



Termini quasi in antitesi: flessibili, talvolta imprevedibili, gli uni, più rigidi, definiti, esigibili e cogenti gli altri.

Il ruolo dell'avvocato, in particolare, è caratterizzato dal mandato che riceve dal proprio cliente e dal fatto dunque di essere ineluttabilmente di parte.

L'avvocato non deve dunque mai dimenticare questo che è l'elemento tipico della sua professione; occorrerà allora portare il cliente a condividere una **modalità di lavoro mite**, volta alla mediazione e alla collaborazione con altri professionisti. Può succedere, e succede, che il cliente che mirava alla sconfitta dell'avversario non accetti e voglia cambiare avvocato, ma, se quest'ultimo riuscirà a convincere il proprio assistito che un percorso non aggressivo potrà condurre a risultati più

soddisfacenti per tutti, potrà poi lavorare liberamente senza timore di tradire il proprio mandato.

L'avvocato che si occupa di tale materia deve necessariamente rapportarsi a due principi fondamentali: etica professionale e competenza

E' necessaria la specializzazione.

Si sta pensando ad un codice deontologico settoriale, che individui particolari impegni oltre a quelli già previsti dall'attuale codice deontologico. Associazioni e organismi di categoria stanno lavorando affinché sia formalizzata una specializzazione anche nella professione forense, ma ancora non esiste nulla di certificato.

Vero è tuttavia che l'avvocato che si occupa di diritto di famiglia deve accettare di lavorare insieme ad altri professionisti per un obiettivo comune, dove non ci sono vincitori e vinti, ma relazioni familiari che, attraverso la crisi, devono resettarsi con modalità diverse.

## **DUE STORIE**

Qualche esempio concreto può aiutare a comprendere meglio.

Due vicende assolutamente vere, modificate lievemente per evidenti motivi di riservatezza.

Si pensi ad una famiglia in difficoltà: livello culturale molto basso, padre rigido e potenzialmente violento, madre italiana di fatto succube del marito, due bambine che frequentano la scuola materna e la scuola elementare, lavori precari, abitazione precaria, relazioni sociali precarie.

Non sono coniugati, ma conviventi e dunque la competenza è del Tribunale per i minorenni

La signora trova il coraggio di chiedere la separazione ed introduce il giudizio, art 317 bis Cc chiedendo l'affido esclusivo.

Il padre si oppone, la situazione trascende in sede di comparizione delle parti, dove entrambi perdono il controllo della situazione e in fase istruttoria le bimbe vengono affidate ai Servizi.

Qualche mese dopo, individuata la figura di riferimento, il servizio interviene e, con i pochi mezzi di cui dispone, convoca i genitori, impone loro qualche prescrizione, pensa ad una assistenza domiciliare che tuttavia al momento non è disponibile.

Qualche mese dopo il Tribunale chiede una relazione ai servizi, da depositare entro i tre mesi successivi.

Cinque mesi dopo il Tribunale sollecita la relazione.


Entrambi gli avvocati cercano invano un contatto con i servizi  
Sette mesi dopo la richiesta del Tribunale, viene depositata una relazione dove si afferma che la famiglia non collabora, i bambini esprimono sempre più evidenti segnali di disagio, la situazione nel suo insieme è preoccupante, anche perché il padre non lascia la casa familiare.

La famiglia è in evidente difficoltà, il padre una mattina dà in escandescenze davanti ai servizi, perde il controllo, grida e minaccia. L'avvocato cerca ancora un contatto con l'assistente sociale che risponde dopo numerose telefonate, solo per riferire quanto avvenuto e peraltro già noto. Non esplicita con chiarezza se intende riferire al Tribunale o riconvocare davanti a sé i genitori.

Trascorrono così tre anni: sostanzialmente con un nulla di fatto, anzi con un deterioramento della situazione.

Si pensa ad un ordine di protezione o a un allontanamento dei bambini, eventi molto gravi e disciplinati dagli art 342 bis e seguenti e 330 e seguenti cod civ.

**Né vincitori né vinti, dicevamo: una sconfitta per tutti.**



Si pensi ora ad una situazione simile, e forse anche più grave, appesantita dalla presenza di una malattia genetica della madre e dall'essere il padre un extra comunitario

Una bimba di anni 10, Coppia coniugata, competenza del T.O, ma in quest'ottica ciò non influisce se non marginalmente sulla storia.

La prima parte della vicenda è molto simile a quella sopra descritta con affidamento ai Servizi Sociali

Ma una mattina di sole entrambi gli avvocati ricevono una telefonata in studio proprio dall'assistente sociale che chiede loro se sono disponibili a partecipare ad un incontro di rete con lo psicologo che ha iniziato a seguire la coppia genitoriale e con la psicologa che vede la bambina.

Ha inizio così un percorso virtuoso che prevede incontri bimensili tra tutte le parti, scambio di recapiti telefonici (anche cellulari!) per comunicazioni urgenti, corrispondenza via mail.

L'assistente sociale convoca dinanzi a sé anche i genitori, concordando con gli stessi un orario che non interferisca con il loro lavoro (non sempre accade) insieme al loro avvocato.

Durante questo incontro si illustra il progetto che si è pensato per i minori: l'affidamento condiviso è l'obiettivo che tutti si vuole raggiungere, la strada è lunga, ma che per questo è necessaria la collaborazione di tutti, la fatica di tutti. Si pensa ad un aiuto domiciliare per la mamma, si aiuta il padre a trovare un'altra abitazione

Appena usciti dall'ufficio dell'assistente sociale, seduti in un bar, gli avvocati spiegano con pazienza alcuni particolari poco chiari, ascoltano le perplessità e i dubbi, sottolineano la positività dell'incontro.

Questi genitori hanno capito di non essere soli, hanno visto una luce in fondo al tunnel, hanno compreso che si lavora tutti per un obiettivo comune.

Questi genitori hanno accettato, prima a fatica, quindi con serenità i consigli proposti. Questi genitori hanno imparato a collaborare.

E la vicenda si avvia ad un mutamento del rito, con separazione consensuale.

**Né vincitori né vinti, dicevamo: un successo per tutti.**



Due storie simili, dunque: il vuoto nella prima, il progetto e la comunicazione nella seconda.

In un'epoca che si fonda sulla comunicazione appare impossibile che talvolta esista un muro invalicabile che separa tutti coloro che si occupano di un caso, quasi che si lavorasse l'uno contro l'altro e non tutti per un unico scopo.

## **Affido condiviso**

Qui di seguito il rinvio ad alcune sentenze che si sono espresse sull'affido condiviso e che dimostrano il grande mutamento avvenuto negli ultimi anni.

Interessante il ragionamento alla base di una sentenza del tribunale di Milano, n. 79/04, antecedente dunque alla L. n 54/2006 che ha introdotto come scelta prioritaria quella dell'affido condiviso e che testualmente affermava: *"L'affidamento congiunto è certamente ottimale come artificio concettuale e come schema in astratto secondo i più aggiornati studi psicopedagogici....omissis.....contribuisce ad alleggerire il sovraccarico di responsabilità che spesso travolge il coniuge affidatario, attenua il senso di perdita del ruolo che contraddistingue la posizione del coniuge non affidatario.....omissis...favorisce il mantenimento dell'originario programma educativo. Va considerato peraltro che l'affidamento congiunto presuppone non soltanto concreti e consapevoli intenti collaborativi dei genitori, ma anche l'esistenza tra di loro di un rapporto idoneo a realizzare la collaborazione educativa.....un rapporto di reciproca stima e fiducia. E' contrario all'interesse del minore utilizzare l'affidamento congiunto come uno strumento catalizzatore delle convergenze tra i genitori separati nella speranza che la neutralità del provvedimento di affidamento congiunto ponendo i genitori in una posizione paritetica non lasci spazi a prevaricazioni o a sensi di fallimento e di frustrazioni personali."*

Il Tribunale decise in questa fattispecie per un affido al Comune.

La L54/06 ha capovolto l'ottica e la lettura degli avvenimenti oggetto di causa per cui mi sento di affermare che la stessa causa avrebbe avuto come esito l'affido condiviso.

Oggi sono sempre più numerose le sentenze che optano per l'affido condiviso anche in presenza di conflittualità e distanza tra i genitori

V: Cass. 24526/10: *L'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso entrambi i genitori*

E ancora si veda Corte d'Appello di Roma, sent. Nrg.4511/77: *.....la situazione di conflitto tra le parti.....ad avviso della Corte non è sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, poiché a tal fine è necessaria la presenza di elementi diversi e più gravi della mera conflittualità tra i coniugi, che del resto è presente di regola in ogni caso di separazione personale.....*

## **Mediazione familiare e Pas.**

In un'epoca in cui si tende ad inviare i genitori a percorsi di mediazione e comunque di moderazione del conflitto, appare purtroppo sempre più forte la presenza di aspri scontri nella coppia e di un uso strumentale dei figli.

La mediazione familiare è un'ottima possibilità di aiuto, ma deve essere conosciuta, accolta e accettata da entrambe le parti, altrimenti è destinata, salvo rare eccezioni, al fallimento.

Il contraltare in negativo della mediazione familiare è purtroppo la Sindrome da alienazione genitoriale, che per essere clinicamente conclamata deve vedere la sussistenza contemporanea di tutti i sintomi di seguito riportati. Ai fini che qui ci interessano, è utile conoscere i diversi sintomi per mettere in atto un opportuno intervento di prevenzione: è evidente infatti come l'unica modalità per ostacolare la sindrome di alienazione genitoriale (PAS) sia quella di prevenire e bloccare sul nascere ogni singola manifestazione di pericolo.

Questi sono i segnali che devono allarmare:

1. *Campagna di denigrazione*: il bambino imita e sostiene il genitore alienante in una acritica denigrazione dell'altro, favorito in questa "missione" dallo stesso genitore alienante
2. *Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione*: il bambino sostiene la sua campagna con motivi banali (es: non mi fa fare i compiti)
3. *Mancanza di ambivalenza*: un genitore è tutto positivo, l'altro è tutto negativo
4. *Il fenomeno del "pensatore indipendente"* : il bambino è convinto di non essere influenzato nella sua campagna di denigrazione
5. *Sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale*: tifo automatico e assoluto per il genitore alienante
6. *Assenza di senso di colpa* : totale mancanza di senso di colpa verso il genitore alienato anche nel conflitto legale, con riflessi ad esempio nell'ascolto del minore stesso
7. *La presenza di sceneggiature prese a prestito*: evidente utilizzo di terminologie non consone all'età del bambino
8. *Allargamento della campagna di denigrazione*: il bambino rifiuta nonni, parenti e amici del genitore alienato.